

NUOVE REGOLE PER LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, ART. 62 D.L. N. 1/2012

Dal 24 ottobre 2012 cambiano le regole per la compravendita di prodotti agricoli sotto due aspetti:

- obbligo della stesura del contratto in forma scritta;
- obbligo di rispettare determinati termini di pagamento.

Non è prevista alcuna franchigia, pertanto le forniture di prodotti agricoli e alimentari di qualsiasi importo, anche minimo, devono essere sottoposte alle nuove regole.

Esclusioni: esistono tre casi in cui le nuove norme non si applicano:

1. conferimenti di prodotti agricoli e ittici, alle società cooperative agricole, comprese le organizzazioni dei produttori di cui il produttore è socio;
2. cessioni istantanee e cioè quelle per le quali il pagamento è contestuale alla consegna;
3. cessioni nei confronti di privati consumatori.

Contratto in forma scritta: il contratto di vendita avente ad oggetto prodotti agricoli, ovvero quelli compresi nell'allegato 1 al trattato sull'Unione Europea, e alimentari, ovvero quelli destinati ad essere ingeriti da esseri umani, deve avere la forma scritta a pena di nullità. Il contratto deve contenere:

- durata;
- quantità del prodotto;
- caratteristiche del prodotto;
- prezzo;
- modalità di consegna e di pagamento.

In assenza di un accordo quadro di filiera che sostituisce il contratto per i soggetti aderenti alle organizzazioni firmatarie, tali elementi, oltre che in un contratto vero e proprio, possono essere contenuti, nel documento di trasporto o di consegna, nella fattura o nell'ordine di acquisto fatto dall'acquirente.

In questi ultimi casi il documento deve contenere la dicitura che l'annotazione assolve agli obblighi di cui all'articolo 62, del D.L. n. 1/2012.

Il contratto scritto può essere trasmesso con qualsiasi modalità, anche in forma elettronica o fax. Non vi è l'obbligo di sottoscrizione.

In caso di inosservanza delle presenti disposizioni è prevista una sanzione da euro 516,00 a euro 20.000,00.

Termini di pagamento: i termini di pagamento sono di 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari. Tali termini decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In presenza di cessione di prodotti deteriorabili e non, occorre predisporre due fatture.

Sono **prodotti deteriorabili** i prodotti per i quali il produttore stabilisce una durata inferiore a 60 giorni. Infatti, la norma dispone che sono deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. Inoltre la norma considera deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi; non è chiaro se una partita di animali vivi o di cereali provenienti dall'azienda agricola siano o meno deteriorabili. Si attendono chiarimenti ufficiali.

In caso di inosservanza è prevista una sanzione da euro 500,00 a euro 500.000,00; la misura di tale sanzione è determinata in base al fatturato del debitore, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi.

Decorrenza e misura degli interessi: gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. Tenuto conto che il termine di pagamento scatta en-

NUOVE REGOLE PER LA COMPRAVENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, ART. 62 D.L. N. 1/2012

tro 30 o 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura la data di ricevimento della fattura deve essere certa. La certezza è certificata dalla consegna a mano (in tal caso si deve intendere la data della fattura), dall'invio mediante raccomandata A.R., posta elettronica, oppure con la fatturazione elettronica (non la posta normale).

Gli interessi di mora sono pari al tasso di riferimento stabilito dalla BCE maggiorato di due punti. Attualmente il tasso complessivo è pari al 10%. È possibile concordare un tasso diverso.

Gli interessi di mora sono tassati per il percettore e deducibili per il debitore nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e sono esclusi da Iva.

Politiche commerciali sleali: sono vietate le condotte commerciali sleali quali ad esempio la previsione a carico di una parte di un servizio o di una prestazione accessoria, rispetto alla fornitura principale, senza alcuna connessione logica. In caso di inosservanza è prevista una sanzione da euro 516,00 a euro 3.000,00.

Disciplina transitoria: Le nuove norme decorrono dal 24 ottobre 2012. I contratti in corso, relativamente alla forma scritta, possono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012; invece, le disposizioni relative ai termini di pagamento ed alle clausole sleali, si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012 e cioè con riferimento alle cessioni effettuate da tale data.

Fonte: DL. 1/2012

Busto Arsizio, 27 settembre 2012